



MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DIREZIONE GENERALE DELLA TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO

REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE DI CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI LAVORO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 10 SETTEMBRE 2003, N.276, ART.75 E SEGUENTI.

VISTO il decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, recante attuazione delle deleghe di cui alla legge 30 del 14 febbraio 2003, ed in particolare l'articolo 76, comma 1, lettera c-bis), che prevede l'istituzione della Commissione di certificazione dei contratti di lavoro presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale – Direzione Generale della tutela delle condizioni di lavoro;

VISTO il decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 21 luglio 2004 mediante il quale è stata regolamentata la costituzione ed il funzionamento delle commissioni di certificazione;

VISTO il Decreto del Direttore Generale della Tutela delle condizioni di lavoro del 16 novembre 2007, con il quale viene formalmente costituita la Commissione di certificazione presso la stessa Direzione ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs.276/03;

RITENUTO di dover adottare un regolamento interno che disciplini le modalità di funzionamento della Commissione stessa;

La Commissione di Certificazione del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro riunita nella seduta del 12 dicembre 2007 approva il seguente

REGOLAMENTO

Art. 1 – Composizione della Commissione

1. La Commissione di Certificazione è così composta:

Componenti di diritto

- il Direttore Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro in qualità di Presidente;
- quattro membri effettivi scelti nell'ambito delle risorse umane della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro;
- quattro membri supplenti scelti nell'ambito delle risorse umane della Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro;

In caso di assenza o di impedimento del Direttore Generale le funzioni di Presidente verranno svolte da uno dei componenti di diritto all'uopo incaricato.

Componenti a titolo consultivo

- Un membro effettivo e uno supplente in rappresentanza della Direzione Generale per l'Attività Ispettiva;
- Un membro effettivo e uno supplente in rappresentanza dell'INPS;

- Un membro effettivo e uno supplente in rappresentanza dell'INAIL;
- Un membro effettivo e uno supplente in rappresentanza dell'Agenzia delle Entrate.

Art. 2 - Campo di applicazione e competenze

Ai sensi dell'art. 76, comma 1, lettera c-bis), la Commissione è competente a certificare quei contratti di lavoro che sono stipulati da datori di lavoro che abbiano le loro sedi di lavoro in almeno due province, anche di regioni diverse, ovvero per quei datori di lavoro con unica sede di lavoro associati ad organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni certificati dalla stessa Commissione.

Le convocazioni delle riunioni sono a cura del Presidente. Inoltre, in virtù di quanto previsto dall'art.84, del suddetto d.lgs. n.276/03, la certificazione può essere richiesta anche per i contratti di appalto ex art.1655 c.c.

Art. 3 – Svolgimento del procedimento

1. Ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. n. 276/2003, come modificato dal D.Lgs. n. 251/2004, la certificazione del contratto può essere richiesta per tutti i rapporti di lavoro.

Il procedimento di certificazione ha inizio ad istanza comune delle parti del contratto di lavoro.

2. L'istanza di certificazione, redatta su apposito modulo, deve essere presentata in carta da bollo e sottoscritta in originale dalle parti, con allegata copia del documento di identità dei firmatari.

3. L'istanza deve contenere l'indicazione espressa degli effetti civili, amministrativi, previdenziali o fiscali in relazione ai quali le parti chiedono la certificazione e deve essere corredata dall'originale del contratto sottoscritto dalle parti contenente i dati anagrafici e fiscali delle stesse.

4. Le parti devono dichiarare esplicitamente che:

- fra di esse e con riferimento al contratto presentato non vi sono altri procedimenti certificatori pendenti;
- che non è stato emesso un precedente provvedimento di diniego sulla medesima istanza (nel caso di sussistenza di tale provvedimento, le parti devono allegarne copia all'istanza).

5. Ricevuta l'istanza di certificazione, il Presidente della Commissione, valutata la regolarità della documentazione, provvede a convocare, tramite e-mail o fax, le parti al fine di procedere alla certificazione del contratto.

6. Le convocazioni effettuate tramite posta elettronica o fax all'INPS, all'INAIL e all'Agenzia delle Entrate hanno valore di comunicazione di inizio del procedimento ai sensi dell'art. 78, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 276/03. Le medesime autorità possono presentare eventuali osservazioni in qualsiasi momento e comunque fino al termine della seduta della commissione.

7. La comunicazione dell'inizio del procedimento di certificazione deve essere inviata ad ogni altro ente o istituto previdenziale ovvero autorità pubblica interessati, ai sensi dell'art. 78, comma 2, lett. a) del D. Lgs. N. 276/03, tramite posta elettronica. Le medesime autorità pubbliche possono presentare le eventuali osservazioni in qualsiasi momento e comunque fino al termine delle sedute della Commissione.

8. La Commissione nomina il relatore tra i suoi membri che, in caso di impedimento, sarà sostituito da altro membro incaricato dal Presidente. Il relatore predispone, per ciascuna istanza pervenuta, un'apposita scheda riepilogativa, nella quale sono riportate note illustrative in merito alla ricognizione della documentazione presentata ed in particolare, alla sussistenza o meno dei requisiti richiesti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia contrattuale per la quale si richiede la certificazione, nonché in riferimento agli ulteriori elementi, anche di carattere formale, richiesti dal presente Regolamento.

9. Le parti devono presentarsi dinanzi alla Commissione nella data e nell'ora stabilite. L'eventuale assenza ingiustificata anche di una sola delle parti rende improcedibile l'istanza e rende necessaria

la presentazione di una nuova domanda. Le parti presenziano personalmente all'audizione dinanzi alla Commissione o alla Sottocommissione e, solo in caso di comprovate motivazioni valutate dal Presidente della Commissione, possono farsi rappresentare da un soggetto munito di delega a cui va allegata la fotocopia del documento di identità del delegante e del delegato. In tal caso è indispensabile l'assistenza dell'organizzazione sindacale o di categoria o di un professionista abilitato. Nel verbale redatto viene annotata la presenza dei soggetti chiamati ad assistere le parti.

10. Il relatore, direttamente o tramite il segretario, provvede all'annotazione dei lavori della commissione. La scheda riepilogativa deve essere sottoposta alla Commissione per ogni eventuale determinazione del caso.

11. La funzione primaria della certificazione è finalizzata all'esatta qualificazione del contratto sottoposto al vaglio della Commissione in tutti i suoi elementi essenziali e costitutivi. Accanto a tale funzione, la Commissione è tenuta a svolgere un ruolo di consulenza e di assistenza alle parti contrattuali attraverso interventi nella definizione del programma negoziale o nella qualificazione del rapporto.

12. Completata la fase istruttoria i membri di diritto, sentiti i membri consultivi presenti, deliberano a maggioranza sulla sussistenza dei presupposti che consentono la certificazione del contratto allegato all'istanza.

13. Il procedimento deve essere portato a termine entro quarantacinque giorni dal ricevimento dell'istanza, ovvero dal momento in cui la Commissione acquisisce nelle proprie disponibilità tutta la documentazione, anche istruttoria, ulteriormente richiesta ad integrazione, necessaria a dare seguito all'istanza, ivi compresa la prospettazione degli elementi di fatto richiesti alle parti in sede di audizione e in quella sede documentati.

14. Di tutte le fasi del procedimento di certificazione deve essere redatto apposito verbale. Il termine di 45 giorni di cui sopra si intende sospeso nel periodo feriale, che viene concordato dal 1 agosto al 15 settembre.

Art. 4 – Sottocommissioni

1. Il Presidente, valutato il carico di lavoro della Commissione di Certificazione, seconde le previsioni del Regolamento interno adottato, può procedere, mediante proprio decreto, alla costituzione di una o più sottocommissioni con funzioni istruttorie.

Art.5 – Provvedimento di certificazione

1. La Commissione rilascia la certificazione previa verifica dell'effettiva sussistenza, nel contratto che viene presentato alla sua attenzione, dei caratteri essenziali della tipologia contrattuale di riferimento. La certificazione dei contratti di lavoro avviene tenendo in considerazione i caratteri tipici delle forme di collaborazione previste dalla legislazione e dalla contrattazione collettiva, applicate conformemente alla giurisprudenza consolidata e, ove necessario, alla dottrina dominante in relazione alle istruzioni ministeriali, di cui si evidenziano gli essenziali seguenti lineamenti riportati nelle allegare schede che integrano a tutti gli effetti il presente regolamento.

2. Sia il provvedimento di certificazione che il diniego della certificazione, per la loro natura di atto amministrativo, devono essere necessariamente motivati.

Nell'atto emanato deve essere indicata l'autorità presso cui è possibile presentare ricorso e il termine per presentarlo.

3. Il verbale di audizione delle parti e il resoconto dell'attività svolta dalla Commissione o dalla Sottocommissione vengono allegati al provvedimento adottato e sono parte integrante dello stesso provvedimento.

4. Il provvedimento di certificazione, secondo lo schema predisposto, contiene per *relationem* tutte le fasi del procedimento e, per quanto attiene la motivazione, indica la traccia seguita per la valutazione, anche secondo le indicazioni fornite dalle circolari ministeriali e dalle linee guida e procedure codificate.

5. Nel caso in cui sia stato adottato un provvedimento di diniego le parti possono presentare una successiva istanza che potrà essere valutata dalla Commissione sulla scorta della sussistenza effettiva di presupposti e motivi diversi.

6. Il provvedimento di certificazione deve essere sottoscritto dai componenti di diritto della Commissione e redatto in tre originali, di cui uno conservato agli atti d'ufficio della Commissione e gli altri due consegnati alle parti.

7. Il provvedimento di certificazione deve indicare espressamente gli effetti civili, amministrativi, previdenziali e assicurativi o fiscali del contratto certificato, in relazione ai quali le parti hanno richiesto la certificazione.

8. Il provvedimento di accoglimento dell'istanza è redatto in carta da bollo, quello di reiezione in carta semplice. Qualora la certificazione riguardi schemi di convenzioni, il relativo provvedimento è redatto in carta semplice.

Art. 6 – Conservazione dei contratti certificati

I contratti certificati sono conservati presso la Direzione Generale Tutela delle Condizioni di Lavoro per la durata di cinque anni dalla data di estinzione del contratto stesso e la loro archiviazione può avvenire anche con strumenti informatici.

Art. 7 – Modulistica

La Commissione approva gli schemi allegati relativi alla modulistica necessaria per l'espletamento dell'attività di certificazione.

IL PRESIDENTE E I COMPONENTI DELLA COMMISSIONE